



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore Socio Sanitario

COMUNE DI ANDRIA
SETTORE SOCIO SANITARIO

AVVISO PUBBLICO

RINNOVO DELL'ALBO CITTADINO DI SOGGETTI QUALIFICATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI FAMILIARI

1. PREMESSA

Il Comune di Andria, in coerenza con l'indirizzo di giunta comunale di cui alla delibera n.198 del 10/11/2016 intende assicurare i servizi di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare in favore di minori e nuclei familiari, mediante il rinnovo dell'Albo Cittadino di Soggetti Qualificati all'erogazione dei suddetti servizi, già sperimentato nell'Ambito Territoriale, e mediante l'utilizzo di voucher sociali.

Tale forma di gestione si propone di promuovere la centralità del cittadino-utente, di garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi sociali e una semplificazione delle procedure amministrative.

L'albo che si intende istituire è composto di n. 3 sezioni e precisamente:

- SEZIONE A in cui fanno iscritti tutti i soggetti richiedenti e qualificati che siano in possesso di autorizzazione al funzionamento sia per l'art 87 (SAD) del RR 4/2007 sia per l'art 87 bis (ADE) del RR 4/2007.
- SEZIONE B in cui saranno iscritti tutti i soggetti richiedenti e qualificati che siano in possesso di autorizzazione al funzionamento solo per l'art 87 (SAD) del RR 4/2007
- SEZIONE C in cui saranno iscritti tutti i soggetti richiedenti e qualificati che siano in possesso di autorizzazione al funzionamento solo per l'art 87 bis (ADE) del RR 4/2007

Resta inteso che ciascun operatore economico qualificato è legittimato ad essere individuato dal fruitore ed a gestire solo PEI corrispondenti alle autorizzazioni al funzionamento di cui è in possesso.

Il passaggio da una sezione all'altra è subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento da parte dell'operatore economico ed alla formalizzazione di richiesta al Comune. L'aggiornamento di Sezione è attuato dal Comune entro giorni 60 dalla formalizzazione della richiesta da parte dell'Operatore Economico

L'Albo avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'Albo dei soggetti qualificati sarà aperto a tutti i soggetti che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta, anche dopo la sua istituzione, per tutta la sua durata.

Nel Disciplinare operativo e procedimentale sono stabiliti i termini per la presentazione di nuove domande di ammissione.

Alla scadenza, l'operatività dell'albo può essere prorogata per periodi determinati, previa adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del Responsabile del Settore Socio Sanitario.



Settore Socio Sanitario

2 OGGETTO DELLA LEGITTIMAZIONE/ACCREDITAMENTO

Il sistema di acquisto del servizio, basato sulla libera scelta dell'Operatore Economico Legittimato da parte dell'utente fruitore, sarà applicato dal Comune di Andria – Settore Socio Sanitario per l'erogazione dei seguenti servizi:

- Assistenza Domiciliare minori/famiglie S. A. D – Minori/famiglie
- Assistenza Educativa Domiciliare minori e famiglie A. D. E – Minori/famiglie

Il presente sistema sarà applicato altresì per:

- La gestione di PEI consistenti in servizi domiciliari ed educativi domiciliari (S. A. D e A. D. E) in favore di minori/nuclei familiari, finanziati a valere su specifiche forme e tipologie di finanziamento di derivazione nazionale o europea, laddove attivati dall'Ambito Territoriale.

3. SOGGETTI PROPONENTI L'AMMISSIONE ALL'ALBO

Possono presentare domanda per la legittimazione a far parte dell'albo dei soggetti qualificati, tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, con e senza finalità di lucro operanti nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, che presentino organizzazione d'impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

La partecipazione è consentita in forma individuale ovvero in forma riunita o consorziata ex artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016, ovvero con intendimento di riunione o consorzio ex art. 48 comma 8 D.Lgs 50/2016.

È fatto divieto ad un medesimo operatore economico di partecipare alla presente procedura sia in forma individuale che in forma associata (quale componente di un RTI o di un Consorzio) così come è fatto divieto ad un medesimo operatore di partecipare in diversi RTI o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'operatore e della concorrente in forma associata al quale l'operatore stesso partecipa.

Nel caso di consorzio ex art 45 lett b) e c) del D.Lgs 50/2016, ove lo stesso non intenda concorrere in proprio, deve essere espresso il soggetto consorziato esecutore del servizio e responsabile dello stesso, che dovrà essere garante dell'operato di tutti i consorziati, in caso di mancata indicazione, sarà ritenuto responsabile del servizio il solo consorzio.

4. REQUISITI SOGGETTIVI E DI QUALITÀ RICHIESTI AI FINI DELLA LEGITTIMAZIONE ED ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono concorrere alla presente procedura gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di seguito elencati:

A) REQUISITI di ORDINE GENERALE (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di legittimazione e qualifica dei concorrenti per cui sussistono:

- a) le cause di esclusione previste dall'art 80 del D.Lgs. n.50/2016 e dalla normativa antimafia;
- b) l'esistenza di alcuna, delle situazioni di partecipazione plurima ai sensi dell'art 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

B) REQUISITI di ORDINE SPECIALE – IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett a) del D.Lgs 50/2016)



Settore Socio Sanitario

Gli operatori economici partecipanti alla procedura devono possedere, pena l'esclusione, oltre ai requisiti di carattere generale di all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, i seguenti requisiti minimi:

B.1 Per le Cooperative Sociali

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri stati membri, per un'attività compatibili con quelle oggetto di procedura.
2. Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali Sez "A" o Consorzi di Cooperative Sociali Sezione "C" ai sensi della Legge 381/91;
3. Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusto decreto dello stesso ministero del 23/06/2004 o idonea documentazione attestante l'avvenuta iscrizione o autocertificazione.

B.2 Per le Ditte e Società

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri stati membri, per un'attività compatibili con quelle oggetto di procedura;

B.3 Per Tutti i Concorrenti

1. Titolarità dell'Autorizzazione al funzionamento per l'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare di cui all'art 87 o 87 bis del RR n. 4/2007 e s.m.i. rilasciata dall'Ambito Territoriale Competente ai sensi del vigente regolamento regionale n 4/2007;
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri stati membri, per un'attività compatibili con quelle oggetto di procedura
3. Iscrizione in albi, registri e quant'altro richiesto dalla normativa specifica applicabile alla categoria giuridica di appartenenza.
4. Statuto ed atto costitutivo comprendente le attività di assistenza domiciliare e/o socio-assistenziali e/o socio-educative per minori e famiglie.

Il requisito di cui alla lettera B 3 punto 1 dovrà essere posseduto :

- Nel caso di candidatura presentata da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio Ordinario, da tutti gli Operatori Economici Partecipanti al raggruppamento o al Consorzio.
- In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016, dal Consorzio medesimo ovvero dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice del servizio.

Resta inteso che, solo il possesso di entrambe le autorizzazioni di cui all'art 87 e 87 bis del RR 4/2007, legittima l'iscrizione nella sezione A dell'albo, laddove l'eventuale possesso solo dell'autorizzazione ex art 87 o solo per l'art 87 bis legittima l'iscrizione esclusivamente nella sezione B o C dell'albo medesimo.

I partecipanti alla presente procedura dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica ed economica:

C) CAPACITÀ DI ORDINE SPECIALE – CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett b) del D.Lgs. 50/2016)



Settore Socio Sanitario

- a) **Solidità economica:** dimostrata dalla dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data successiva alla pubblicazione del presente avviso, che attestino la solidità economica del concorrente (art. 83 comma 1 lett b) D-lgs 50/2016 – Allegato XVII);

I requisiti di **capacità economica e finanziaria** dovranno essere dimostrati come segue:

Requisito lettera a)

- da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo costituito o non costituito e da tutti i soggetti facenti parte del consorzio ordinario.
- dal solo Consorzio in caso di Consorzio ex art 45 comma 2 lett. b)- e c)- del D.Lgs 50/2016.

D) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett c) del D.Lgs. 50/2016)

I partecipanti alla gara, dovranno possedere inoltre i seguenti requisiti:

- a) avere una esperienza **certificabile** per conto di enti pubblici o privati, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla pubblicazione del bando, ovvero nell'ultimo quinquennio antecedente alla candidatura, in servizi di assistenza domiciliare minori, educativa domiciliare minori, servizi educativi in favore di minori, servizi di sostegno ed orientamento alla famiglia, per un valore complessivo non inferiore ad € 50.000,00 (IVA inclusa).
- b) Presenza di un coordinatore responsabile del servizio in possesso di laurea nell'area socio psico pedagogica, con esperienza professionale specifica in riferimento alla tipologia del servizio

I requisiti di **capacità tecnica e professionale** dovranno essere dimostrati come segue:

Requisito lettera a)

- Nel caso di candidatura presentata da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o da un consorzio ordinario, costituito o da costituirsi, il requisito di cui alla lettera a) sarà comprovato dalla sommatoria delle singole esperienze possedute dalla Capogruppo e da ciascuna mandante del raggruppamento.
- In caso di Consorzi di cui alle lett. b)- e c)- dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il requisito dovrà essere dimostrato dal consorzio medesimo in quanto autonomo soggetto giuridico.

Requisito lettera b)

- Nel caso di candidatura presentata da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o da un consorzio ordinario, costituito o da costituirsi, il requisito di cui alla lettera b) è comprovato dalla capogruppo
- in caso di Consorzi di cui alle lett. b)- e c)- dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il requisito dovrà essere dimostrato dal consorzio medesimo in quanto autonomo soggetto giuridico.

I Consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro ed univoco, a pena di esclusione dalla procedura, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lett. b)-, c)- ed e)- dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Le RTI e i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d)- ed e)-, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 comma 4 sono tenuti a dichiarare espressamente, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore Socio Sanitario

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) ed c)-, devono dichiarare se concorrono come autonomi soggetti giuridici o per impresa consorziata individuata come esecutrice.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e persistere per tutta la durata dell'albo.

I suddetti requisiti rappresentano elementi essenziali richiesti ai soggetti che intendono qualificarsi per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare minori e famiglie, mediante voucher. La mancanza o la inosservanza di essi, sia in fase di qualificazione che di attività di verifica costituisce motivo di esclusione o di decadenza.

E) ULTERIORI CRITERI DI QUALITÀ SOGGETTI A VALUTAZIONE:

Il presente capoverso declina gli ulteriori requisiti di qualità soggetti a valutazione da parte della commissione di qualificazione e finalizzati a valutare la qualità progettuale, la capacità organizzativa e le potenzialità di erogazione di servizi aggiuntivi e complementari ai servizi domiciliari ed educativi del soggetto che si candida all'iscrizione all'Albo e nello specifico essi sono:

1. Possesso di un registro utenti del servizio e della cartella utenti con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza.
2. Piano annuale della formazione e dell'aggiornamento del personale posto in essere nel triennio precedente alla candidatura, organico e strutturato.
3. Contenimento del turn over degli operatori valutato con riferimento all'ultimo triennio antecedente alla candidatura.
4. Programmazione e organizzazione dei servizi con definizione precisa dei tempi, delle modalità e delle attività, delle funzioni e delle procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio, comprese le modalità di accoglienza della domanda, di valutazione della stessa, della presa in carico e delle procedure di monitoraggio
5. possesso della Certificazione di qualità:
 - certificazione di qualità relativa al servizio di Assistenza Domiciliare minori e Assistenza Educativa Minori ;
 - certificazione di qualità relativa ad altri servizi socio-assistenziali o socio-educativi in favore di altre categorie di utenza;

I sopra descritti ulteriori requisiti di qualità danno diritto a punteggi che costituiranno l'elemento per la formulazione di una graduatoria a cui gli operatori del Settore Socio Sanitario faranno riferimento per l'individuazione del soggetto erogatore, nel caso in cui il destinatario del servizio ovvero chi ne fa le veci, non sia in grado di operare una scelta.

Ai predetti requisiti di qualità è attribuito un peso specifico di punti 50, assegnabili dalla Commissione in coerenza con quanto previsto al paragrafo VII del Disciplinare operativo e procedimentale.

Resta fermo che non sarà iscritto all'Albo dei Soggetti Qualificati il soggetto che, in sede di valutazione dei predetti requisiti di qualità, consegua un punteggio totale inferiore a n. 25 punti.

5. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del D.L.gs n. 50/2016, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui al precedente articolo 4 lettere C) e D) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.



Settore Socio Sanitario

Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente procedura non è consentito, pena l'esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

Ai fini dell'ammissione alla procedura mediante il ricorso dell'avvalimento di cui all'art. 89, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo e precisamente:

- a) Una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria
- b) Una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale
- c) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento.
- d) Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Albo le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- e) Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata.
- f) In originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art 88 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Albo.
- g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ambito Territoriale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente procedura, devono far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 FEBBRAIO 2017 al seguente indirizzo

Settore Socio Sanitario
C/o Ufficio Archivio Piazza Umberto I
70031 ANDRIA



Settore Socio Sanitario

Un **PLICO** contenente la documentazione a corredo della candidatura, il PLICO, deve pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13 FEBBRAIO 2017 e all'indirizzo sopra riportato

E' altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del PLICO, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui sopra tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul PLICO dall'addetto alla ricezione.

Il recapito tempestivo del PLICO rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione procedente non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del PLICO;

Il PLICO deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso (indirizzo di posta elettronica certificata e il codice fiscale dell'operatore economico singolo o delle imprese costituenti l'ATI), la seguente dicitura: Domanda di Qualificazione per l'iscrizione all'albo dei soggetti qualificati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare ed educativa domiciliare minori e nuclei familiari, mediante voucher sociale

Il PLICO deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;

All'interno del PLICO devono essere inserite n. 2 BUSTE : BUSTA A "DOCUMENTAZIONE" e BUSTA B "REQUISITI DI QUALITA", le predette buste interne

Le predette buste interne devono recare l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

"A -DOCUMENTAZIONE", "B -" REQUISITI DI QUALITA"

Capo n. 1. Contenuto della prima busta interna "A -DOCUMENTAZIONE":

Nella busta A deve essere inserita la seguente documentazione:

- a) Allegato A Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione alla procedura
- b) Allegato B : autocertificazione e dichiarazioni rese dall'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre
- c) Allegato C : dichiarazione eventuale relativa ad assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali
- d) Allegato D: dichiarazione eventuale relativa alla presenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali
- e) Allegato E : dichiarazione di assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione da rendersi da parte dell'impresa ausiliaria in caso di ricorso ad avvalimento.

I predetti allegati devono essere sottoscritti come segue

in caso di impresa singola

- dal Legale Rappresentante dell'Impresa con allegazione del Documento d'Identità dello stesso

in caso di Consorzio (art 45 comma 2 lett b e c D.Lgs n.50/2016)

- *L'allegato A: deve essere prodotto dal Consorzio e sottoscritto dal Legale Rappresentante dello stesso allegandovi documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore .*



Settore Socio Sanitario

- *L'allegato B* : deve essere prodotto dal Legale Rappresentante della impresa consorziata individuata quale esecutrice del servizio, sottoscritto dal Legale rappresentante delle stesse con allegazione del documento d'identità.

In caso di Raggruppamento Temporaneo già Costituito

- *L'allegato A* : deve essere prodotto dalla mandataria/capogruppo e dalle imprese mandanti partecipanti al raggruppamento, sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle stesse allegandovi documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non costituito

- *L'allegato A* : deve essere prodotto dalla mandataria/capogruppo e dalle imprese mandanti partecipanti al raggruppamento o al consorzio, sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle stesse e allegandovi documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Consorzio Ordinario Costituito

- *L'Allegato A* : deve essere prodotto dal Consorzio e dalle imprese partecipanti al consorzio, sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle stesse e allegandovi documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

f) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

g) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti,** ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, 5, 7, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere allegato:

c.1 se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016;

c.2 se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o quota dei servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

c.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al modello 1, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

d) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili:**

d.1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, deve essere indicato il consorziato per il quale il consorzio concorre alla procedura;



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore Socio Sanitario

- d.2) il consorzio così come indicato deve possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato B
- e) **limitatamente ai consorzi stabili:**
- e.1) ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad un operatore economico consorziato e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio esecutore per il quale il consorzio concorre alla procedura;
- e.2) il consorzio indicato quale esecutore per il quale il consorzio concorre ai sensi del punto e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato B
- e.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'art 89 comma 1 let i) secondo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, in tal caso la stessa deve dichiarare di accettare espressamente tale individuazione.
- f) Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto alla ditta accreditata di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, e salvo l'ulteriore risarcimento del maggiore danno. La ditta deve restare titolare unico del rapporto contrattuale con il Comune.
- g) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016, il concorrente può avvalersi, per ciò che attiene i requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), nel qual caso deve produrre a corredo la seguente documentazione:
- una dichiarazione (**Allegato A**) del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (**Allegato E**) con le quali quest'ultima:
 1. attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
 2. si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione procedente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'albo le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente;
 3. attesta che non partecipa alla procedura in proprio né partecipa in raggruppamenti o consorzi;
 - in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Albo; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- f) **modello GAP debitamente compilato (modello F)**
- g) **statuto ed atto costitutivo**

Capo n. 2. Contenuto della busta interna "B - REQUISITI DI QUALITÀ":

Nella busta B deve essere inserita la seguente documentazione:



Settore Socio Sanitario

- a) Modello 1 relativo all'autocertificazione dei requisiti di qualità suscettibili di attribuzione di punteggio ex Paragrafo VII del disciplinare operativo e procedimentale.
- b) Tutta la documentazione a corredo e dimostrativa del possesso dei requisiti di qualità, compresi gli elaborati tecnici dimostrativi
- c) Copia del disciplinare operativo e procedimentale e dei relativi allegati Modello 3 – Modello 4 e Modello 5, debitamente sottoscritti per accettazione del contenuto dello stesso

Il Modello 1 ed i relativi allegati illustrativi devono essere sottoscritti come segue:

in caso di impresa singola

dal Legale Rappresentante dell'Impresa con allegazione del Documento d'Identità dello stesso

in caso di Consorzio (art 45 comma 2 lett b e c D.Lgs n.50/2016)

dal Legale Rappresentante del Consorzio qualora individuato quale unico responsabile del servizio con allegazione del Documento d'Identità dello stesso

dal Legale Rappresentante del Consorzio e Legale dell'impresa individuata quale esecutrice con allegazione del Documento d'Identità degli stessi,

In caso di Raggruppamento Temporaneo già Costituito

dalla mandataria/capogruppo e dalle imprese mandanti partecipanti al raggruppamento, sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle stesse allegandovi documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non costituito

dalla mandataria/capogruppo e dalle imprese mandanti partecipanti al raggruppamento o al consorzi, sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle stesse e allegandovi documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Consorzio Ordinario Costituito

dal Consorzio e dalle imprese partecipanti al consorzio, sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle stesse e allegandovi documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

7 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le domande saranno esaminate da apposita Commissione di Qualificazione, nominata con atto del Dirigente del Settore Socio Sanitario, che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione.

La Commissione sarà costituita e procederà alla valutazione delle candidature nel rispetto di quanto previsto in sede di Progetto Organizzativo e Funzionale.

Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda sarà comunicato l'esito della valutazione, tramite posta certificata

L'Albo dei soggetti legittimati all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare per minori e nuclei familiari, mediante voucher sociale è approvato mediante atto dirigenziale ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Andria

Il suddetto Albo è composto da n. 3 sezioni, in ciascuna sezione è riportato l'elenco in ordine alfabetico dei soggetti legittimati con a fianco indicato il punteggio riportato in seguito alla valutazione dei requisiti di qualità.



Settore Socio Sanitario

In caso di esito negativo, una eventuale richiesta di riesame da parte di soggetti che non abbiano ottenuto la legittimazione, dovrà pervenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In sede di eventuale richiesta di riesame, non sarà ammessa documentazione aggiuntiva o integrativa a quella presentata in sede di partecipazione all'avviso pubblico.

8 DURATA DELL'ALBO E NORME FINALI

La durata temporale dell'Albo è prevista, a partire dalla sua approvazione definitiva, per tre anni.

La permanenza nell'Albo è condizionata alla permanenza dei requisiti di qualificazione previsti con il presente avviso pubblico e nel disciplinare operativo procedimentale, per tutta la durata di vigenza.

L'Albo dei Soggetti Qualificati è aperto all'inserimento di nuovi soggetti. Ogni nuova ammissione segue l'identico processo di qualificazione.

Le domande di nuove ammissioni sono esaminate annualmente dall'apposita Commissione con conseguente aggiornamento dell'Albo.

I nuovi inserimenti nell'Albo saranno effettuati di norma con decorrenza 1 gennaio di ogni anno.

Le domande per i suddetti inserimenti dovranno pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno di riferimento.

L'inserimento nell'Albo non costituisce titolo per l'affidamento del servizio, ma solo requisito indispensabile per poter operare quale Soggetto Qualificato del servizio oggetto del presente Avviso, in quanto la scelta del fornitore che concretamente gestirà il PEI è operata direttamente e liberamente dall'utente, al momento della definizione del progetto educativo personalizzato, tra tutti i soggetti qualificati iscritti all'Albo.

L'iscrizione all'Albo comporta la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Andria e i Soggetti Qualificati nella quale sono specificate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti in causa.

I Soggetti iscritti all'Albo dovranno impegnarsi ad erogare i servizi di Assistenza Domiciliare e di Educativa Domiciliare minori e nuclei familiari in favore di tutti i destinatari di PEI predisposto dal Settore Socio Sanitario.

Possono avvalersi del Soggetto Qualificato iscritto all'Albo anche i cittadini residenti nel Comune di Andria che ritengano di acquistare autonomamente e interamente a proprie spese gli interventi di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare minori. In tal caso il Soggetto Qualificato è tenuto ad assicurare, pena la cancellazione dall'Albo, a fronte degli stessi servizi, gli stessi prezzi concordati con il Comune di Andria.

AVVERTENZE

- Non si darà corso all'apertura del PLICO che risulti pervenuto dopo le ore 12.00 del giorno **13 FEBBRAIO 2017**, che non sia chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e sul quale non sia apposta la dicitura come nel presente avviso riportata.
- Si procederà all'esclusione dei concorrenti che non dimostrino il possesso dei requisiti generali, essenziali e di qualità tecnica ed economica previsti dal presente avviso e NEL DISCIPLINARE Operativo e Procedimentale.
- Non si procederà all'iscrizione all'Albo dell'Operatore Economico candidatosi che in sede di valutazione dei requisiti di qualità abbia acquisito un punteggio inferiore a **punti 25**.



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore Socio Sanitario

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Socio Sanitario - Via Mozart n. 63 – Andria –Tel. 0883/290395 – 0883/290325 Fax 0883/566849 mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente avviso pubblico, si rimanda a quanto statuito nell'**Allegato 1) "Disciplinare Operativo e Procedimentale"**.

Il presente avviso con i relativi allegati e modelli di partecipazione è pubblicato in versione integrale Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale : www.comune.andria.bt.it – Tipologia Avvisi Vari- Tipologia Bandi di Selezione – Tipologia Bandi e Appalti e sul sito trasparenza

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona – Avv. Ottavia Matera

INFORMATIVA D. Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati riferiti dai soggetti partecipanti al presente Avviso saranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento dello stesso, non saranno comunicati o diffusi a terzi non interessati e saranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare all'Avviso, deve rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente.

I soggetti o le categorie di soggetti, ai quali possono essere comunicati i dati, sono:

- il personale interno all'amministrazione coinvolto nel procedimento;
- gli altri soggetti partecipanti all'avviso;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/90

I diritti riconosciuti all'interessato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, norma alla quale si rinvia.

IL DIRIGENTE

Avv. Ottavia Matera

(Documento conforme a quello firmato digitalmente)